

CONVENZIONE

TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E RAMI IMPRESA SOCIALE – RETE DEGLI AMBULATORI DELLE MISERICORDIE PER PRESTAZIONI DI TAMPONI OROFARINGEI COVID 19 (MOLECOLARI E RAPIDI)

DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE PER SEI MESI – CIG B1EFC22F38

Premesso

-che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m., all'art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;

-che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accREDITAMENTO, nonché alla stipulazione delle convenzioni;

-che ai sensi dell'art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la Regione e le Unità Sanitarie Locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l'altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima Unità Sanitaria Locale si impegnano ad assicurare;

- che la L.R.T. n. 40/2005 al Capo II bis “Sistema sanitario di emergenza urgenza” stabilisce che il sistema territoriale di soccorso è composto dalle aziende unità sanitarie locali, dai Comitati Croce Rossa Italiana e dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 76 quinquies, nonché dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana”;

-che è necessario proseguire nella realizzazione di una compiuta azione di prevenzione, tracciamento e contrasto alla diffusione del virus Covid 19;

- che l'Azienda, a seguito avviso di manifestazione di interesse per prestazioni tamponi orofaringei COVID 19, molecolari e rapidi, per gli ambiti territoriali Firenze, Prato, Pistoia e Empoli, pubblicato sul sito ASLTC, con deliberazione DG n. 1410 del 21.12.2023 ha individuato **RAMI** per attivare l'esecuzione di tamponi orofaringei per accertamenti COVID 19;

- che **RAMI** possiede il requisito richiesto dal suddetto Avviso per stipulare il presente accordo, come di seguito riportato:

✓ accreditamento con decreto regionale n.12788 del 29.07.2019, ai sensi della LRT n. 51/2009 e regolamento attuativo DPGR n.79/r del 17.11.2016 e ss.mm.ii.,

Visti:

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle Persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

- il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";

- la deliberazione del Direttore Generale n°287 del 15.03.2024 con la quale è stata approvata la stipula della presente convenzione;

Tra

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della SOS Procedure amministrative per il privato accreditato,

delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. n°287 del 15.03.2024;

e

RAMI Impresa Sociale – rete degli Ambulatori delle Misericordie, di seguito denominata “Struttura”, con sede legale a Firenze via dello Steccuto 38/40, partita IVA IT 06480910485 nella persona di Andrea Panelli, non in proprio ma in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - Oggetto

L'oggetto della presente convenzione concerne l'esecuzione da parte della Struttura di prestazioni di tamponi orofaringei COVID 19 molecolari e rapidi (non domiciliari), per utenti identificati dall'Azienda USL Toscana Centro, ai seguenti indirizzi, formalmente comunicati all'Azienda:

Ambulatori della Misericordia – Via Montalvo 8 Campi Bisenzio (FI)

Misericordia di Poggio a Caiano – Viale Aldo Moro Poggio a Caiano (PO)

Poliambulatorio RAMI - Via Cavour 43/b Empoli (FI)

Misericordia Montecatini Terme – Via B. Cairoli 2 Montecatini Terme (PT)

Misericordia di Pistoia - Via Bonellina 1 (PT)

Istituto Diagnostico Santo Stefano - Via F. Ferrucci 55 (PO)

Estote Misericordes – Piazza Dante 63 Borgo San Lorenzo (FI)

La prestazione deve essere garantita entro un massimo n. 48 ore dal momento in cui alla struttura perviene la richiesta.

La struttura deve garantire prestazioni di tamponi molecolari e rapidi presso i suddetti

indirizzi, nei giorni settimanali e negli orari indicati nella propria istanza di manifestazione di interesse, o successiva comunicazione formale pervenuta all'Azienda e conservata agli atti di ufficio, fermo restando che la programmazione effettiva del servizio sarà poi concordata con l'Azienda secondo le esigenze da essa rilevate. La struttura deve comunicare tempestivamente all'ASLTC ogni eventuale variazione della postazione di erogazione del servizio.

Art. 3 – Modalità organizzative e adempimenti delle parti

L'elenco degli utenti da invitare ad effettuare il tampone sarà trasmesso alla Struttura dall'Azienda USL Toscana Centro.

L'utente dovrà recarsi, nel giorno e nell'orario stabilito, presso il punto prelievo indicato.

L'Azienda USL Toscana Centro provvederà:

- ✓ tramite il Laboratorio individuato e/o la Centrale Operativa del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie a fornire il materiale per l'effettuazione del prelievo, ovvero il tampone;
- ✓ a fornire il contenitore per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- ✓ a trasmettere il referto attraverso il Portale Regionale (la trasmissione dell'esito è in capo al medico di medicina generale).

La Struttura deve garantire quanto di seguito:

- ✓ effettuare le prestazioni esclusivamente per gli utenti comunicati dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro, o direttamente dalla Regione mediante il portale Prenota Tampone.
- ✓ contattare gli utenti e comunicare loro data, orario e modalità di accesso al servizio;
- ✓ per ogni postazione, la presenza di un infermiere prelevatore (o altro personale sanitario abilitato) e di un operatore sussidiario, entrambi dotati dei necessari DPI;

- ✓ la disponibilità di materiale per la sanificazione dell'unità logistica presso ogni postazione, in caso di eventi imprevisti;
- ✓ di comunicare all'Azienda USL Toscana Centro l'esatto indirizzo della loro sede (piazza, via, eventuali altre specifiche), nonché darne anticipata comunicazione in caso di modifiche;
- ✓ che i professionisti nell'esecuzione della prestazione si attengano alla "Istruzione operativa per l'effettuazione del tampone vie respiratorie per paziente sospetto Covid19" dell'Azienda Usl Toscana Centro;
- ✓ la consegna dei tamponi molecolari e test antigenici di laboratorio effettuati al Laboratorio ASLTC comunicato dall'Azienda;
- ✓ di effettuare gli adempimenti amministrativi di accettazione dell'utente con l'inserimento, sulle piattaforme informatiche dei Laboratori, dei dati relativi a nome, cognome, codice fiscale, data nascita;

Le suddette modalità possono essere oggetto di modifiche e/o integrazioni che saranno formalmente comunicate dall'Azienda.

ART. 4 – Personale e codice di comportamento

La struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono eseguite da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria ed in possesso dei requisiti di legge.

Gli operatori preposti al servizio sono soggetti all'osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché ai principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con Deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, aggiornato con delibera del Direttore Generale n. 16 dell'11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale nella voce "amministrazione - trasparente - disposizioni generali - atti generali".

ART. 5 - Incompatibilità

La Struttura prende atto che, ai sensi dell'art. 4, co. 7 della L. 30.12.1991, n. 412 e dall'art. 1 co. 5 della L. 23.12.1996 n° 662, è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non in posizione di incompatibilità. La Struttura ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L. 23.12.1996 n° 662, documenta, al momento della sottoscrizione del presente atto e ogni qualvolta vi siano delle variazioni, lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e l'indicazione di ogni struttura del S.S.N. in cui operano a qualunque titolo.

La Struttura prende atto dell'art.53, comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Azienda svolta attraverso i medesimi poteri.

ART. 6 - Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante

e sostanziale, l'“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, All. A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e la Struttura di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 7 – Tariffe e modalità di pagamento

La tariffa per tamponi orofaringei COVID 19 molecolari e test rapidi (non domiciliari) è concordata in € 5,57 cadauno. Tale tariffa è omnicomprensiva di messa a disposizione di idonei spazi ed allestimento, di idoneo personale, di DPI per il personale che effettua il servizio, procedure di sanificazione, accettazione e conservazione tampone fino alla consegna, eventuale inserimento dati in sistema informatico, copertura assicurativa.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate come risultanti dagli applicativi aziendali. La richiesta complessiva non è soggetta ad alcun quantitativo minimo e l'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo delle prestazioni.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Struttura per l'attività eseguita oltre i volumi di attività complessivamente assegnato.

La Struttura concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'Azienda potrà eventualmente interrompere il servizio nel corso di validità del contratto, qualora ne ravvisi la necessità per diminuzione della richiesta o per motivi di pubblico interesse.

Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019, all'articolo unico, comma 1, lett. a) dal giorno 1 gennaio 2021 decorre l'obbligo per l'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La Struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di Smistamento degli Ordini", al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni effettuate.

L'Azienda provvederà, a pagare le prestazioni fatturate, corrispondenti ai dati estrapolati dagli applicativi aziendali, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte della SOC fornitori dell'Azienda. La fattura deve riportare il numero dell'ordine NSO che l'Azienda è tenuta a comunicare alla Struttura.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART. 8 – Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa, con massimale minimo di € 500.000,00, a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10

“Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La Struttura è tenuta all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

ART. 9 –Verifiche

La Struttura riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, fermo restando ogni altra competenza dell’Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro ed i controlli in merito al rispetto formale e sostanziale del presente contratto.

Art. 10 – Durata, proroga, risoluzione e decadenza del contratto

L’accordo contrattuale avrà durata dalla data di sottoscrizione della convenzione sino al 30.06.2024, fatta salva la facoltà per le Parti di darne disdetta, con motivazione scritta e con preavviso di almeno 90 gg. tramite lettera raccomandata A/R o PEC. Sono fatti salvi i rapporti precedentemente intercorsi, secondo quanto indicato nella comunicazione inviata a codesta struttura da questa Azienda, prot. n. 61398/2023.

È consentita all’Azienda, nelle more della definizione delle procedure per una eventuale nuova manifestazione di interesse, la possibilità di attivare un’eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di sei mesi.

L’Azienda può risolvere la presente convenzione, nel caso di gravi inadempienze da parte della Struttura, tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, previa diffida all’adempimento entro congruo termine e sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.

Cause di risoluzione della convenzione sono anche:

- la violazione degli obblighi di cui al codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro;
- esito negativo delle verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e smi.

È fatta salva la facoltà dell'Azienda di recedere dalla convenzione prima della scadenza qualora sopravvengano nuove normative Regionali o Nazionali che disciplinano in maniera diversa la materia oggetto del presente atto e/o a seguito di eventuali concertazioni tra la Regione Toscana e le Rappresentanze delle strutture private accreditate che erogano prestazioni ambulatoriali.

Per le predette cause di risoluzione l'Azienda dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata A/R o PEC prevedendo un preavviso di almeno 30 gg.

In tutti i casi di risoluzione della presente convenzione, il solo onere che competerà all'Azienda sarà relativo alle prestazioni effettuate fino al momento della cessazione della convenzione.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 5 addebitabile a responsabilità della Struttura;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 – Patto di integrità

A seguito della deliberazione aziendale n. 706 del 31.05.2023 “Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro”, che riporta quanto

disposto dal Piano Nazionale Anticorruzione anno 2022 di cui alla Legge n.190/2012 e s.m.i., i Soggetti che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione devono sottoscrivere lo schema di Patto di Integrità di cui all'allegato 2 del presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 12– Responsabili della convenzione

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della Gestione Amministrativa del contratto è rappresentato dal Direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato;
- per il livello di programmazione delle attività, il riferimento è rappresentato dalla Direzione Sanitaria in sinergia con il Dipartimento della Prevenzione;
- per gli aspetti tecnico-professionali e per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate, il riferimento è rappresentato dal direttore del Dipartimento della Prevenzione;
- per gli aspetti relativi a ordini, ricevimenti, liquidazioni, monitoraggio della convenzione, il riferimento è il Direttore della SOS Esecuzione convenzioni del privato accreditato;

b) per il soggetto contraente:

- il rappresentante legale della Struttura, dott. Andrea Panelli

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui

conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Nelle more di maggiori indicazioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione di cui alla Delibera ANAC n.582 del 13/12/2023 l'Azienda si riserva di comunicare successivamente il CIG (Codice Identificativo Gara).

ART. 14 - Adempimenti

La Struttura si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 76 quinquies della LRT n. 40/2005, oppure in alternativa dei requisiti di accreditamento e/o autorizzativi di cui alla L.R. 51/2009 e ss.mm.ii e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11. 2016 e s.m.i., compreso – a mero titolo esemplificativo – garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell'edificio.

ART. 15 – Spese e clausole finali

Il presente atto consta di n. 13 pagine e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico della Struttura e saranno assolte secondo le modalità previste dalla legge. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale, per quanto applicabile.

Letto confermato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore

SOS Procedure Amministrative

privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

(firmato digitalmente)

per la Struttura

il Rappresentante Legale

Dott. Andrea Panelli

(firmato digitalmente)